



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 16 del 23/03/2023**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER I FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PASQUA 2023**

**SINDACO**

**IL SINDACO**

- Vista** la legge n.267 del 18.08.2000 recante *testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Visti** gli articoli 7, comma 1 lettera A) e 6, comma 4 lett.B) del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto** il R.D. n.773 del 18.06.1931 *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;
- Vista** la *Circolare Gabrielli* del 7 giugno 2017 recante *Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone*;
- Vista** la circolare n.555/OP/0001991/20171 del 07.06.2017 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in cui si richiamano alcuni imprescindibili elementi per garantire, la sicurezza;
- Vista** la nota avente ad oggetto *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva* emanata dal Ministero dell'Interno con protocollo 11001/110 del 28.07.2017;
- Vista** la nota prot. n. 3406 del 09.03.2023, con cui l'amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Castel di Iudica, in qualità di Presidente del comitato dei festeggiamenti in occasione delle festività Pasquali 2023, ha richiesto *l'autorizzazione per l'uso di alcune vie cittadine e di Piazza Kennedy in occasione della Pasqua 2023* e relativo programma;
- Vista** la nota prot. n. 3151 del 06.03.2023 con cui l'amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Maria del Rosario in Giumarra ha richiesto *il servizio di ordine pubblico per effettuare le processioni esterne* e relativo programma;
- Viste** le integrazioni trasmesse con le note aventi protocollo n.3904 del 17.03.2023, n.3909 del 17.03.2023, n.3981 del 20.03.2023, n. 4070 del 21.03.2023, n.4078 del 21.03.2023, n.4141 del 22.03.2023;
- Considerato che** ai fini della sicurezza, è necessario adottare, le limitazione al transito veicolare e i divieti di sosta;
- Dato atto** che la presente ordinanza non assorbe eventuali autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza e pertanto l'organizzatore si dovrà attenere alle prescrizioni e disposizioni di pubblica sicurezza;

**ORDINA**

Il 09 aprile 2023 dalle ore 18:00 e fino al termine della processione religiosa il divieto di sosta e di transito veicolare in Piazza Kennedy dall'intersezione con via Goffredo Mameli e fino all'intersezione con via IV Novembre e il divieto di sosta ambo i lati in via IV novembre dall'intersezione con via Goffredo Mameli fino all'intersezione con via Garibaldi, per consentire lo svolgimento dell'incontro del Cristo Risorto e Maria alle ore 21:00.

## **DISPONE**

Che le processioni Pasquali si svolgano nel rispetto dei calendari e seguendo i percorsi trasmessi e che il tradizionale incontro tra Cristo Risorto e Maria Santissima avvenga, come comunicato dai comitati parrocchiali, **avvenga alle ore 20:00 nella Parrocchia Maria Santissima del Rosario in Giumarra e alle ore 21:00 per la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Castel di Iudica.**

**Che gli organizzatori a cui una copia della presente ordinanza dovrà essere notificata, provvedano ad assicurare il servizio di ordine pubblico:**

- Adottando per le manifestazioni di cui sopra, un apposito piano di emergenza con l'indicazione delle Vie di fuga per l'allontanamento ordinato delle persone che dovranno essere presidiate da personale dell'organizzatore, fino al termine della manifestazione;
- Suddividendo in settori l'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
- Assicurando un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico;
- Impiegando mezzi di soccorso e servizi accessori.

**Che** il Comando di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art. 12 D. Lgs. 285/92, sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente Ordinanza Sindacale e che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e affissa nei pubblici esercizi e notificata al Comando di Polizia Locale e alla Locale Stazione dei Carabinieri.

## **AVVERTE**

Che fatte salve le eventuali sanzioni penali, in caso di violazione della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art.7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it) alla Salute e al Comando della Polizia Municipale che provvederà altresì alla notifica e alla Locale Stazione dei Carabinieri.

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia sez. di Catania, con le modalità di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Compilatore  
Responsabile dell'Ufficio di P.M.  
Dott. Gesualdo Schillaci

